

30

1993/94-2023/24



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO



EUILAP

Jean Monnet Chair
EU Innovation Law & Policy



Co-funded by
the European Union

EUILAP LAB - Seminars


Copyright in the Digital Age

Communication to the public by Framing

Case C-392/19 VG Bild-Kunst v Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Dott.ssa Francesca De Luca

09/05/2024



Introduzione - Communication to the public e Making available right

Articolo 3 Direttiva Infosoc

Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, **su filo o senza filo**, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Introduzione - Communication to the public e Making available right

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; [...]

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.

Introduzione - Communication to the public by Framing, cos'è?

Link definizione: “3. In informatica: [...] b. Negli ipertesti e nei siti web, collegamento fra una pagina e un'altra, o fra parti della stessa pagina, realizzato mediante un comando che si attiva posizionando il mouse su una porzione di testo, su un'icona o su un'immagine.”

(Treccani)

Tipologie di linking:

- surface linking;
- deep linking;
- **framing;**
- embedding.

9 marzo 2021: la CGUE ha emesso una sentenza nella causa VG Bild-Kunst c. Stiftung Preußischer Kulturbesitzanoother

- in cui chiarisce il concetto di **framing** di contenuti su un sito web da parte di terzi secondo il diritto UE;
- fornisce un'ulteriore interpretazione del diritto di comunicazione al pubblico.

La **Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK)*** è una fondazione tedesca, tra le più grandi organizzazioni culturali del mondo e gestisce la **Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)**, una biblioteca digitale dedicata alla cultura e alla conoscenza che mette in rete opere conservate da istituzioni culturali e scientifiche tedesche.

*in italiano: Fondazione del patrimonio culturale prussiano.

Introduzione - le parti



DEUTSCHE DIGITALE BIBLIOTHEK
Kultur und Wissen online

“Paintings, books, music, sculptures, films, photographs, files, manuscripts and much, much more: the Deutsche Digitale Bibliothek (German Digital Library) gives all users access to Germany's digitised cultural and scientific heritage.” dal sito <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/wer-wir-sind>

Introduzione - le parti

Il sito internet della DDB contiene link che rimandano a contenuti digitalizzati memorizzati sui portali Internet delle istituzioni partecipanti (funge da “vetrina digitale”). La DDB memorizza a sua volta solo le **miniature (thumbnails)** ossia versioni di immagini le cui dimensioni sono ridotte rispetto a quelle del materiale originale.

Introduzione - le parti

Quando l'utente clicca su una di tali miniature è reindirizzato verso la pagina relativa al materiale in questione sul sito della DDB

la quale contiene una **versione ingrandita della miniatura** scelta, con una risoluzione di 440 per 330 pixel.

Cliccando sulla miniatura ingrandita o utilizzando la funzione «lente d'ingrandimento», viene visualizzata in una finestra in sovrimpressione (**lightbox**) una versione ulteriormente ingrandita della miniatura, con una risoluzione massima di 800 per 600 pixel.

Introduzione - le parti

è presente il pulsante «**Visualizza oggetto sul sito originario**»
contiene un link
diretto al sito Internet dell'istituzione che mette a disposizione il
materiale in questione

- o alla sua pagina iniziale
- o alla pagina relativa a tale materiale.



VG Bild-Kunst (VG) è una una società di gestione collettiva dei
diritti d'autore nel settore delle arti visive in Germania

Fatti di causa

La VG subordinava la stipula con la SPK di un **contratto di licenza d'uso del proprio catalogo di opere** sotto forma di immagini in miniatura

all'inserimento di una **clausola** in base alla quale il licenziatario si impegnavano ad adottare, quando utilizzava opere e materiali protetti dal contratto, **misure tecnologiche efficaci contro il framing da parte di terzi**, delle immagini in miniatura di tali opere o di tali materiali protetti, visualizzate sul sito della DDB.

Fatti di causa

La SPK ritenendo che una siffatta clausola contrattuale non fosse ragionevole alla luce della normativa applicabile in materia di diritto d'autore

ha promosso un'azione dinanzi al Landgericht Berlin (Tribunale del Land di Berlino) affinché si accertasse che la VG era tenuta a concedere alla SPK detta licenza senza che quest'ultima fosse subordinata all'attuazione di simili misure tecnologiche.

La questione è giunta fino al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia). Il Bundesgerichtshof ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla CGUE la seguente questione pregiudiziale...

Questione pregiudiziale

La Corte doveva chiarire «Se l'incorporazione, **mediante framing**, di un'opera disponibile su un sito Internet liberamente accessibile con il consenso del titolare del diritto sul sito Internet di un terzo costituisca una comunicazione al pubblico dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, **qualora ciò avvenga aggirando le misure di protezione contro il framing che il titolare del diritto ha adottato o ha fatto adottare**».

Ai sensi dell'art. 3, par. 1, della Dir. 2001/29, gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

il procedimento principale verte sulle **riproduzioni digitali sotto forma di miniature di opere protette** le cui dimensioni sono, inoltre, ridotte rispetto all'originale.

la pubblicazione, prevista dalla SPK, di miniature da essa memorizzate e provenienti da opere protette dal diritto d'autore appartenenti al catalogo della VG costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, par.1, della Dir. 2001/29 ed è quindi **soggetta all'autorizzazione dei titolari di diritti.**

Risposta della CGUE

La modifica delle dimensioni delle opere non svolge alcun ruolo nella valutazione dell'esistenza di un atto di comunicazione al pubblico, fintanto che gli elementi originali di tali opere siano percepibili.

Sarà il giudice del rinvio verificare tale circostanza nella controversia principale.

La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 3, par. 1, della Dir. 2001/29, deve essere intesa, come indicato al considerando 23 di tale direttiva, **in senso ampio**, come comprendente qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel luogo di origine della comunicazione e quindi qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, compresa la radiodiffusione.

Obiettivo: realizzazione di un **elevato livello di protezione a favore degli autori**, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico.

Inoltre, dall'art. 3, par. 3, di detta direttiva risulta che l'autorizzazione dell'inclusione delle opere protette in una comunicazione al pubblico **non esaurisce il diritto di autorizzare o vietare altre comunicazioni di tali opere al pubblico** (sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C-607/11, punto 23).

nozione di «comunicazione al pubblico combina 2 elementi cumulativi,

-un atto di comunicazione di un'opera

-e la comunicazione di quest'ultima a un pubblico

- In primo luogo, è idoneo a costituire un atto di comunicazione [...] qualsiasi atto con il quale un utilizzatore, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso a opere protette.
- In secondo luogo, [...], le opere protette devono effettivamente essere comunicate ad un pubblico, dato che detta comunicazione riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali [...] e coinvolge un numero di persone piuttosto considerevole [...]

La Corte conferma la precedente giurisprudenza, che sottolineava come la comunicazione non soddisfi la condizione di essere comunicazione ad un nuovo pubblico se i mezzi tecnici utilizzati per attuare il framing sono gli stessi utilizzati in precedenza per comunicare l'opera protetta al pubblico sul sito web originale, ovvero Internet.

Tuttavia, ciò si applica solo nella misura in cui l'accesso alle opere in questione sul sito web originale non è soggetto ad alcuna misura restrittiva (compresa la limitazione dell'accesso ai soli abbonati al sito) (richiama la sentenza Svensson).

La Corte ha inoltre affermato che se un titolare di diritti ha autorizzato le proprie opere protette dal diritto d'autore a essere liberamente accessibili al pubblico **su un sito web** e ha attuato o imposto a un licenziatario **di attuare misure che limitano l'accesso a tali opere da altri siti web** allora il titolare del diritto d'autore ha **espresso chiaramente la propria intenzione** di limitare il pubblico di tali opere ai soli utenti di un particolare sito web.

Stesso ragionamento per l'applicazione/la richiesta di applicare misure
19 tecnologiche.

Pertanto, l'inserimento di tali opere **in un sito web di terzi, mediante framing,** costituisce una comunicazione al pubblico che richiede un'autorizzazione.

L'approccio opposto

- creerebbe una norma sull'esaurimento del diritto di comunicazione,
- priverebbe il titolare del diritto di richiedere un compenso adeguato per l'uso della sua opera da parte di terzi online.

Sempre tenendo in mente il bilanciamento in ambiente digitale tra

- la protezione della proprietà intellettuale dei titolari dei diritti d'autore
- i diritti e le libertà fondamentali degli utenti dei contenuti online

la Corte ha stabilito che solo **l'attuazione di misure tecnologiche efficaci**, ai sensi dell'art. 6, parr. 1 e 3, della Dir. 2001/29/10, avrà **l'effetto di limitare il consenso al framing.**

Previsione di tali misure = intenzione esplicita del titolare del diritto d'autore di opporsi al framing delle proprie opere da parte di terzi.



Impatto della sentenza per il copyright UE

- **rafforza la posizione dei titolari del diritto d'autore anche con riferimento alle opere liberamente accessibili al pubblico con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, qualora quest'ultimo abbia adottato o imposto misure tecnologiche per limitare il framing;**
- **richiesta una maggiore consapevolezza da parte dei titolari dei diritti d'autore dell'onere di proteggere con misure tecnologiche (efficaci) le loro opere e di introdurre restrizioni di accesso in occasione della prima comunicazione al pubblico, qualora vogliano esercitare il diritto di limitare il framing di tali opere in futuro.**



EUILAP

Jean Monnet Chair
EU Innovation Law & Policy



Co-funded by
the European Union


Dott.ssa

Francesca De Luca

Contatti



fdeluca@unite.it



[@euilap](https://www.instagram.com/euilap)



www.unite.it/UniTE/EUILAP